

Deliberazione 10 dicembre 2010 – ARG/elt 228/10

Aggiornamento per l'anno 2011 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Aggiornamento della componente UC6.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e in particolare l'articolo 33 (di seguito: legge n. 99/09);
- la Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 settembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di

salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e in particolare l'Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2009, ARG/elt 31/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 40/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2010, ARG/elt 82/10;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 87/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010, ARG/elt 103/10;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2010, ARG/elt 107/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/elt 130/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2010, ARG/elt 186/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 186/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, ARG/elt 199/10;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/elt 205/10;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 227/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 227/10);
- la relazione AIR relativa alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Relazione AIR);
- il documento predisposto e pubblicato da Terna "Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario - anni 2010 – 2020" del 30 settembre 2010;

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) 29 settembre 2010, prot. P20100013221, ricevuta dall'Autorità il 4 ottobre 2010, prot. 033004;
- la comunicazione di Terna 15 ottobre 2010, prot. P20100014102, ricevuta dall'Autorità il 19 ottobre 2010, prot. 034689.

Considerato che:

- l'articolo 10 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa TV1 a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 18 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 30 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 32 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, delle tariffe a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione;
- ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 348/07, fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, i contributi disciplinati dal TIC, sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 10.1 del TIT;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, pari all'1,9% per la distribuzione, al 2,3% per la trasmissione e al 5% per la misura;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
 - d) con riferimento ai soli servizi di distribuzione e trasmissione, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta ad alcune tipologie di investimento specificamente individuate;

- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura degli ammortamenti applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti con esclusione, per il servizio di misura, delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio;
- ai sensi del comma 10.7 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t , alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8 del TIT;
- ai sensi del comma 10.8 del TIT, la quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 del medesimo TIT, per l'anno t , è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT registrato nell'anno $t-2$ tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato;
- identici meccanismi a quelli appena descritti, sono previsti per la tariffa domestica, ai sensi dell'articolo 32 del TIT;
- con deliberazione ARG/elt 203/09, ai fini dell'aggiornamento delle tariffe 2010 l'Autorità ha ritenuto opportuno valorizzare in via prudenziale il ΔCOT di cui al comma 10.8 del TIT, relativo all'anno 2008, rinviando ad un successivo provvedimento la sua eventuale modifica, in esito al completamento delle attività di determinazione degli ammontari di perequazione di cui all'articolo 41 del TIT;
- con deliberazione ARG/elt 227/10 è stato quantificato il valore definitivo dello squilibrio ΔCOT relativo all'anno 2008, rilevante per la tariffa 2010;
- il comma 19.8 del TIT prevede che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari in ciascun anno t a partire dall'anno 2008, in relazione agli investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03, include le stime comunicate da Terna di entrata in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale scopo entro il termine dell'anno t ; e che su base annuale l'Autorità verifica eventuali differenze tra le entrate in esercizio stimate e le effettive entrate in esercizio;
- il comma 19.9 del TIT prevede che l'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 è subordinata all'entrata in esercizio degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell'anno precedente;

- con riferimento alle informazioni fornite da Terna relativamente al Piano di difesa circa le entrate in esercizio a consuntivo 2009 e pre-consuntivo 2010, le medesime sono in linea con i valori comunicati sempre da Terna ai fini della fissazione della base di capitale inclusa nelle tariffe di trasmissione per l'anno 2010;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2011, salvo quanto disposto dai commi 19.8 e 19.9 del TIT in relazione al Piano di difesa, sono presi in considerazione gli investimenti netti effettivamente realizzati nell'anno 2009;
- con riferimento al servizio di misura, le variazioni registrate in relazione alla variazione della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti, assume dinamiche notevolmente differenziate tra la parte del capitale investito afferente ai misuratori per utenze in bassa tensione e la restante parte di capitale investito;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- la tariffa obbligatoria di distribuzione deve garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 6 del TIT;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2010, fornite all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria adottate per l'anno 2010 non sembrano far emergere significative differenze di gettito rispetto alla tariffa di riferimento TV1;
- le tariffe obbligatorie per il settore domestico D2 e D3, di cui all'articolo 31 del TIT, devono garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento D1 di cui al medesimo articolo;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2010, fornite all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche adottate per l'anno 2010 non sembrano far emergere significative differenze di gettito rispetto alla tariffa di riferimento D1.

Considerato che:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2009 - maggio 2010 (corrispondenti al periodo di dodici mesi successivo a quello utilizzato nell'aggiornamento per l'anno 2010), rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, è stato accertato nella misura del 0,809%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e pubblicato il 10 settembre 2010, per il periodo relativo al II trimestre 2009 – I trimestre 2010 (corrispondenti ai quattro trimestri successivi a quelli utilizzati nell'aggiornamento per l'anno 2010), rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del -0,02 %;
- il volume di servizio erogato 2010 (punti prelievo, potenza ed energia) utilizzato ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 203/09, rispetto ai dati di

pre-consuntivo 2010 resi disponibili dalle imprese distributrici si è rivelato mediamente sottostimato di circa lo 0,6% con riferimento ai punti di prelievo, di circa lo 0,7% con riferimento alla potenza impegnata dai clienti domestici e di oltre l'1,8% con riferimento all'energia elettrica distribuita.

Considerato che:

- gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono posti a capo del conto all'articolo 54, comma 1, lettera f), del TIT, alimentato dalla componente UC_6 (di seguito: conto UC_6);
- dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011 sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione.

Considerato che:

- in conseguenza della difficile congiuntura economica internazionale, con deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo facoltativo di garanzia dei ricavi di trasmissione teso a limitare la rischiosità connessa a possibili forti oscillazioni della domanda di energia elettrica, così da non mettere a rischio il piano di investimenti sulla rete di trasmissione nazionale;
- con deliberazione ARG/elt 186/10 l'Autorità ha determinato le partite economiche a garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 4 della citata deliberazione ARG/elt 188/08;
- con deliberazione ARG/elt 31/09, in relazione alla cessione delle reti di distribuzione in alta tensione da Enel a Terna e l'inclusione delle medesime reti nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, sono state introdotte le componenti CTR_{ENEL} e CTR^* ; e che per il corrente periodo regolatorio le reti di distribuzione in alta tensione cedute da Enel continuano, in termini tariffari, ad essere remunerate nell'ambito dello specifico elemento della tariffa di distribuzione $\rho_3(disAT)$;
- ai sensi dell'articolo 35 del TIT, è previsto che in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione, a partire dall'aggiornamento per l'anno 2010, l'Autorità individui la quota parte delle componenti tariffarie a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo TIT;
- sulla base dei dati inviati dalle imprese di distribuzione, relativamente agli investimenti dell'anno 2008 e 2009, il valore netto degli investimenti incentivati di cui al precedente punto ammonta, a livello di settore, a circa 24 milioni di euro; e che di conseguenza la maggior remunerazione da riconoscere ammonta, a livello di settore, a circa 480.000 euro;
- con deliberazione ARG/elt 203/09, in considerazione dell'ammontare limitato, in valore assoluto, da riconoscere a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11 del TIT, per

l'anno 2010 l'Autorità ha ritenuto opportuno non definire una specifica quota parte delle componenti tariffarie di distribuzione a tal fine dedicata e, di conseguenza, ha disposto la copertura di detta maggior remunerazione tramite la componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;

- con l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha disposto l'introduzione, a valere dall'1 gennaio 2010, di un nuovo meccanismo di incentivo all'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione;
- con la deliberazione ARG/elt 87/10 l'Autorità ha definito, in attuazione della richiamata deliberazione ARG/elt 188/08, il meccanismo di incentivo all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasmissione strategiche per lo sviluppo della concorrenza rientranti nella categoria I=3 di cui al comma 19.6 del TIT;
- la verifica di conseguimento delle *milestone* 2010, effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 87/10, consente il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008, a valere sulla remunerazione riconosciuta per l'anno 2010, e alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2009, a valere sulla remunerazione riconosciuta per l'anno 2011;
- con deliberazione ARG/elt 203/09 l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che, per il primo anno di applicazione del meccanismo di incentivazione all'entrata in esercizio (ossia relativamente alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008 oggetto di remunerazione nella tariffa 2010), i relativi oneri vengano coperti tramite il Conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
- salvo quanto sopra precisato, ai sensi del comma 10.1 della deliberazione ARG/elt 87/10, entro il 15 ottobre di ciascun anno n , Terna comunica all'Autorità la sua miglior stima circa il raggiungimento della soglia minima di conseguimento delle *milestone*, di cui al comma 8.3, lettera c), della medesima deliberazione, relativamente allo stesso anno n ; e che l'Autorità tiene conto prudenzialmente di tale informazione al fine dell'aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno $n+1$;
- relativamente alle *milestone* 2010, Terna in data 15 ottobre 2010 ha comunicato di prevedere il superamento della richiamata soglia di realizzazione delle *milestone* di cui al comma 8.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 87/10.

Considerato che:

- relativamente ai valori rilevanti per la perequazione del servizio di misura di cui all'articolo 40 del TIT, per l'anno 2010, fissati con deliberazione ARG/elt 203/09, è stata segnalata un'incoerenza tra le quote parti degli elementi MIS (INS) di cui alle tabelle 20 e 21 e l'elemento MIS (INS) di cui alla tabella 8.2 del TIT;
- in sede di prima applicazione del citato meccanismo di perequazione del servizio di misura sono emerse difformità di interpretazione del meccanismo medesimo da parte di diverse imprese di distribuzione che ha reso successivamente necessaria la rettifica dei dati inizialmente comunicati da tali imprese; e che tali rettifiche comporteranno la necessità di alcune rettifiche agli ammontari di perequazione di cui alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- in esito a quanto evidenziato ai precedenti punti e in sede di analisi dei dati rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario 2011, la Direzione Tariffe ha

individuato l'emergere di possibili effetti indesiderabili dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT, in particolare in corrispondenza della fase finale del piano di installazione dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, conseguenti al disallineamento tra i costi di capitale inclusi nella tariffa, relativi all'anno $t-2$, e i criteri di riattribuzione del gettito tariffario, riferiti tra l'altro al numero di misuratori elettromeccanici esistenti nell'anno t ;

- in particolare, con il ridursi considerevole del numero di misuratori elettromeccanici, il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT, nell'attuale formulazione, può comportare vantaggi ingiustificati ai distributori che nel 2010 e 2011 risultassero in ritardo considerevole rispetto agli obblighi di installazione di cui alla richiamata deliberazione n. 292/06, di fatto contraddicendo la dichiarata finalità del meccanismo di perequazione stesso.

Ritenuto opportuno:

- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura, ai fini dell'aggiornamento delle quote parti delle tariffe a copertura di ammortamenti e remunerazione del capitale investito, applicare variazioni dei volumi di servizio erogati tali da allineare i medesimi volumi ai dati di pre-consuntivo 2010 e prevedendo una variazione ulteriore dei medesimi nel corso del 2011 pari a: +0,5% con riferimento ai punti di prelievo, +0,65% con riferimento alla potenza impegnata dai clienti domestici, in coerenza con le dinamiche registrate negli ultimi anni, e pari al +1,5% con riferimento all'energia elettrica distribuita, coerentemente con la dinamica registrata nel 2010 rispetto al 2009;
- relativamente all'anno 2009, valorizzare in via prudenziale il Δ COT di cui al comma 10.8 del TIT, in linea con le valutazioni effettuate con la deliberazione ARG/elt 203/09 ai fini della fissazione della tariffa COT per il 2010, rinviando ad un successivo provvedimento la sua eventuale modifica, in esito al completamento delle attività di determinazione degli ammontari di perequazione di cui all'articolo 41 del TIT per l'anno 2009;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti della tariffa di distribuzione e, in particolare degli elementi a copertura delle infrastrutture in alta tensione, attribuire in maniera specifica la variazione netta degli investimenti e la variazione degli ammortamenti connessa agli investimenti realizzati nel 2009 da Terna sulla rete di alta tensione già di proprietà Enel;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti della tariffa di misura e, in particolare degli elementi a copertura dei misuratori in bassa tensione, attribuire in maniera specifica alle tariffe per utenze in bassa tensione la variazione netta degli investimenti e la variazione degli ammortamenti connessa a tali misuratori;
- rivedere in riduzione l'aliquota della componente tariffaria UC6, fissandola in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati nel corso del periodo regolatorio 2008-2011 in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità e prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2011 pari a circa 40 milioni di euro;
- sulla base degli elementi sopra elencati, procedere all'aggiornamento:

- a) della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, TV1, di cui all'articolo 6 del TIT e, coerentemente, della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT;
 - b) della tariffa per il servizio di trasmissione, CTR, di cui all'articolo 13 del TIT e, coerentemente, della tariffa TRAS di cui all'articolo 5 del TIT, tenendo conto delle perdite standard;
 - c) della componente CTR*, in coerenza con le disposizioni introdotte con deliberazione ARG/elt 31/09;
 - d) della tariffa per il servizio di misura, MIS, di cui all'articolo 25 del TIT;
 - e) della tariffa di riferimento per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione, D1 e, coerentemente, delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 31 del TIT;
 - f) dei contributi disciplinati dal TIC;
- in considerazione dell'ammontare limitato, in valore assoluto, da riconoscere a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11 del TIT, non individuare, anche per l'anno 2011, una specifica quota parte delle componenti tariffarie di distribuzione a tal fine dedicata; e di conseguenza disporre la copertura di detta maggior remunerazione, per l'anno 2011, tramite la componente UC₃ di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
 - sospendere transitoriamente, a valere dall'anno 2010, il meccanismo di perequazione del servizio di misura di cui all'articolo 40 del TIT, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di approfondire le problematiche sopra evidenziate e proporre all'Autorità, entro il 15 febbraio 2011, eventuali esigenze di adeguamento del richiamato meccanismo di perequazione, da sottoporre a pubblica consultazione prima di un'eventuale loro adozione

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per l'anno 2011 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

- 1.1 Le Tabelle 1, 2, 3, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 15, 17, 18, 24 e 25, dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato Tabelle TIT 2011, del presente provvedimento.
- 1.2 Per l'anno 2011, la componente di cui al comma 17.1, lettera b) del TIT è fissata pari a 0,0177 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Aggiornamento per l'anno 2011 della componente UC₆

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie UC₆ in vigore dall'1 gennaio 2011, sono fissati come indicato nelle Tabelle A e B allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento per l'anno 2011 dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

- 3.1 Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato Tabelle TIT 2011.

Articolo 4

Aggiornamento per l'anno 2011 delle condizioni economiche del servizio di connessione

- 4.1 Le tabelle da 1 a 8 del TIC sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato Tabelle TIC 2011.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Il meccanismo di perequazione del servizio di misura di cui all'articolo 40 del TIT è sospeso transitoriamente, a valere dall'anno 2010.
- 5.2 In relazione a quanto disposto al comma 5.1, è dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di approfondire le problematiche descritte in premessa relative al meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT e segnalare all'Autorità, entro il 15 febbraio 2011, eventuali esigenze di adeguamento del richiamato meccanismo di perequazione.
- 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 gennaio 2011.
- 5.4 Le tabelle del TIT e del TIC, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis